SENT. 169/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Piergiorgio DELLA VENTURA Presidente

Rossella CASSANETI Consigliere relatore

Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'interpretazione, iscritto al n. 63026 nel Registro di Segreteria, promosso da **LEGNANTE SERGIO,** nato a Roma l'8/12/1961 (C.F.LGNSRG61T08H501B) ed ivi residente alla via Polinesia n°11, con **MELE ALFONSO,** nato a Roma il 30/5/1958 (C.F. MLELNS58E30H501L) ed ivi residente in piazza San Donà di Piave n. 24, entrambi elettivamente domiciliati in Roma alla via Lucrezio Caro n. 62 presso lo studio dell'Avv. Simone Ciccotti (C.F. CCCSMN64H06H501C; P.E.C. simoneciccotti@ordineavvocatiroma.org) , il quale li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso - RICORRENTI;

contro

PROCURATORE GENERALE *pro tempore* rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti (PEC



procura.generale.appelli@corteconticert.it) - RESISTENTE;

per l'interpretazione della sentenza pronunciata dalla Corte dei Conti, Sezione II Giurisdizionale di Appello, n. 201/2024 depositata il 9/8/2024, non notificata, resa a definizione del giudizio di appello distinto con R.G.60885;

VISTO il ricorso;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 20 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Giulia Romagnoli, il relatore cons. Rossella Cassaneti, per i ricorrenti l'Avv. Simone Ciccotti nonché per la Procura Generale il V.P.G. Massimo Lupi;

RITENUTO in FATTO

Il ricorso è stato presentato da LEGNANTE Sergio e MELE Alfonso, ai sensi dell'art. 211 C.G.C., in riferimento alla sentenza n. 201/2024 di questa Sezione II^ Giurisdizionale d'Appello, pubblicata il 9/8/2024, con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado (sentenza n. 152/2023 della Sezione Giurisdizionale per il Lazio), si è statuita la condanna di MELE Alfonso, a titolo di dolo, al pagamento dell'importo di € 669.028,58 e di LEGNANTE Sergio, a titolo di colpa grave (per *culpa in vigilando*), al pagamento dell'importo di € 446.019,05, oltre interessi e spese, dichiarando la conversione in pignoramento del sequestro conservativo disposto dalla Sezione stessa.

In particolare, il LEGNANTE, quale Direttore dell'aeroporto di Ciampino, competente anche per gli aeroporti di Roma Urbe, Aquino,

Viterbo e Rieti, e il MELE, nella veste di ingegnere in servizio presso la Direzione centrale dell'ENAC, con funzione di RUP, sono stati ritenuti responsabili di svariate condotte illecite, oggetto anche di rinvio a giudizio in sede penale, in relazione all'affidamento e all'esecuzione di molteplici appalti pubblici aventi ad oggetto lavori da realizzare nelle aree aeroportuali, da cui era derivato ingente danno patrimoniale a carico dell'ENAC a causa di esborsi sostenuti per opere totalmente o parzialmente non realizzate o realizzate in modo non utile allo scopo.

In tale pronuncia, la Sezione respingeva altresì l'eccezione di prescrizione interposta dagli appellanti, riconoscendo la sussistenza del doloso occultamento e ad ogni modo considerando che, anche a voler accedere per ipotesi alle prospettazioni dei medesimi appellanti, la costituzione dell'amministrazione danneggiata quale parte civile nel processo penale avrebbe reso tempestiva l'azione anche in assenza di occultamento doloso del danno.

Avverso la sentenza n. 201/2024 di cui oggi richiedono l'interpretazione, gli odierni ricorrenti hanno interposto in data 27/2/2025 ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. f), C.G.C., deducendo l'*"erronea percezione dell'elemento fattuale decisivo rappresentato dalla raffigurazione, invece insussistente, che le consulenze disposte dal P.M. penale, e le intercettazioni acquisite agli atti, esponessero alcun elemento inerente il rilievo, la determinazione e la prova, in particolare sub specie di quantum, di un danno"*. Su tale ricorso la Sezione si è pronunciata con sentenza n.

163/2025, depositata il 18/7/2025, dichiarativa dell'inammissibilità del ridetto ricorso; avverso la decisione in parola i ricorrenti hanno presentato ricorso per Cassazione con atto notificato il 15/12/2025, lamentando un asserito eccesso di potere giurisdizionale, poiché *"la decisione gravata di ricorso assume operante nella giurisdizione italiana il principio dell'attribuzione alle dichiarazioni della (sola) parte rappresentata dalla Procura di assurgere a livello di prova e nel contempo impedisce alla parte privata di provare, nel processo, le estraneità agli addebiti contestati"*. Il giudizio così instaurato davanti alla Corte di Cassazione risulta discusso ma non ancora definito.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il LEGNANTE e il MELE, dopo aver ripercorso i descritti snodi processuali relativi alla condanna erariale ricevuta, sostengono che sull'efficacia della sentenza d'appello n. 201/2024 inciderebbe *"la sopravvenuta (alla sentenza) normativa di cui alla legge 20.01.2026, n. 1, normativa che in expressis si applica ai giudizi pendenti"*. Pertanto, i ricorrenti richiedono *"sotto forma di interpretazione, l'adeguamento del contenuto precettivo"* della sentenza n. 201/2024 *"alla stregua del contenuto vincolante della norma di legge sopra richiamata"*.

Con specifico riferimento alla definizione dello strumento processuale con il quale applicare la normativa sopravvenuta, i ricorrenti ritengono confacente quello disciplinato dall'art. 211 C.G.C., *"fermo restando che rimane nella disponibilità del Collegio riqualificare l'atto introduttivo del presente procedimento (occorrendo anche mediante ordine alla Procura di attivare officiosamente quanto di sua*

competenza)”.

Nel merito, i ricorrenti chiedono al Collegio di interpretare la sentenza d’appello n. 201/2024 applicando le disposizioni sopravvenute della novella legislativa di cui alla l. n. 1/2026, che condurrebbero, a dire dei ricorrenti, alla declaratoria di intervenuta prescrizione della domanda erariale, nonché, in subordine e per il solo LEGNANTE, condannato a titolo di colpa grave, all’esercizio del potere riduttivo obbligatorio nei limiti di cui all’art. 1-*octies* della predetta legge, con conseguente riduzione del *quantum* oggetto di condanna al doppio degli emolumenti percepiti nel corso dell’anno di avvio del compimento della condotta dannosa (emolumenti di cui, peraltro, non viene specificata l’entità).

Il 30/9/2026 la Procura Generale ha trasmesso le proprie conclusioni, in cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna alle spese dei proponenti. A supporto di tali conclusioni la P.G., richiamando varie pronunce del giudice contabile, ha evidenziato, da un lato, che il rimedio azionato da LEGNANTE e MELE allo scopo in esso rappresentato, travalica il perimetro di applicabilità dell’azione prevista e disciplinata dall’art. 211 C.G.C. e, dall’altro lato, che “*il disposto dell’art. 6 della l. n. 1/2026, invocato dai ricorrenti […] non ha attitudine ad operare nella fattispecie processuale all’esame, atteso che il giudice odiernamente adito, al momento dell’entrata in vigore di tale disposto, risultava già spogliato della potestas decidendi sull’azione erariale, avendo definito sia l’appello sulla sentenza di primo grado sia il ricorso di revocazione*

sulla sentenza d'appello, e l'unico giudizio ancora pendente era (ed è) quello avanti alla Corte di Cassazione, con cognizione limitata alla giurisdizione".

In data 10/10/2026 i ricorrenti hanno inviato memoria di udienza, con la quale, contestando le argomentazioni articolate dalla Procura Generale nelle proprie conclusioni, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, evidenziando in particolare che allinearsi all'interpretazione proposta dalla P.G. comporterebbe una sostanziale disapplicazione della normativa introdotta con la l. n. 1/2026, la quale prevede che le disposizioni in essa contenute si attuino nei *"giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato"*, fattispecie che ricorre proprio nel caso all'esame; il che impone -secondo i ricorrenti- l'individuazione della sede processuale nella quale var valer lo *ius superveniens*, con l'utilizzabilità allo scopo del rimedio indicato dall'art. 211 C.G.C. in quanto più prossimo all'obiettivo delineato dal legislatore.

La Difesa dei ricorrenti ha altresì prospettato l'eventuale sospensione del presente giudizio in attesa della definizione delle questioni legittimità costituzionale già sollevate riguardo talune disposizioni della l. n. 1/2026 di cui si invoca ora l'applicazione nonché -meglio ancora- l'autonomo sollevamento della *"questione di legittimità costituzionale specificamente riferita alla sede in cui debba trovare applicazione l'art. 6 ai giudizi pendenti ma in una fase successiva alla pronuncia della sentenza di appello".*

Alla pubblica udienza odierna l'Avv. Simone Ciccotti ha precisato, preliminarmente, di aver provveduto a notificare a controparte sia il ricorso ex art. 211 C.G.C. che il d.f.u. -circostanza confermata dal P.M. di udienza- avendo meramente omesso il deposito agli atti della prova di tale notifica; sempre in via preliminare, ha comunicato che il giudizio instaurato innanzi alla Corte di Cassazione sulla prospettata questione di giurisdizione, è stato discusso ma senza che sia ad oggi avvenuto il deposito della sentenza che lo definisce. Riguardo l'istanza versata nel ricorso introduttivo del presente giudizio, l'Avv. Ciccotti ha sinteticamente richiamato le argomentazioni articolate nel medesimo ricorso nonché nella memoria di udienza trasmessa il 10/10/2026.

Il P.M. si è riportato alle conclusioni in atti, insistendo in quanto in esse rilevato e opponendosi altresì alla richiesta sospensione del giudizio in attesa della definizione della q.l.c di cui all'ordinanza n. 20/2026 di questa Sezione, così come ad una nuova questione di costituzionalità.

Il giudizio è passato, quindi, in decisione.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Va premesso, ai fini della definizione del ricorso in epigrafe, che con la sentenza di questa Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 201/2024 del 9/8/2024 -di cui con il predetto ricorso viene richiesta l'interpretazione nel senso in esso prospettato e riportato nella premessa in fatto- si è espressa pronuncia di parziale accoglimento degli appelli proposti da LEGNANTE Sergio e MELE

Alfonso contro la sentenza n. 152/2023 della Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio, con cui, tra l'altro, i predetti soggetti erano stati condannati al risarcimento del complessivo danno patrimoniale di € 1.923.136,88, arrecato all'ENAC e posto a carico del MELE, nella misura del 70% del totale a titolo di dolo, e del LEGNANTE, nella misura del 30% dell'importo complessivo a titolo di colpa grave. Questa Sezione, come dianzi precisato, ha parzialmente accolto le doglianze espresse in sede d'impugnazione della decisione di primo grado con la sentenza di cui si chiede in questa sede l'interpretazione, statuendo la condanna degli odierni ricorrenti, sempre rispettivamente a titolo di dolo e di colpa grave, al pagamento in favore del danneggiato ENAC dell'importo di € 669.028,58 il MELE e dell'importo di € 446.019,05 il LEGNANTE, oltre interessi e spese, dichiarando altresì la conversione in pignoramento del sequestro conservativo disposto dalla Sezione stessa.

In estrema sintesi, all'esito dell'esame del merito della vicenda da cui è derivata contestazione di responsabilità erariale a carico degli odierni ricorrenti, il LEGNANTE, quale Direttore dell'aeroporto di Ciampino, competente anche per gli aeroporti di Roma Urbe, Aquino, Viterbo e Rieti, e il MELE, nella veste di ingegnere in servizio presso la Direzione centrale dell'ENAC, con funzione di RUP, sono stati ritenuti responsabili di svariate condotte illecite, valutate anche in sede penale, in relazione all'affidamento e all'esecuzione di molteplici appalti pubblici aventi ad oggetto lavori da realizzare nelle aree aeroportuali, che avevano determinato un danno patrimoniale a

carico dell'ENAC a titolo di esborsi sostenuti per opere totalmente o parzialmente non realizzate o realizzate in modo non utile allo scopo. A tali conclusioni si perveniva anche a seguito di rigetto dell'eccezione di prescrizione, sul presupposto della sussistenza del doloso occultamento e dell'ulteriore considerazione che, anche a voler accedere per ipotesi alle prospettazioni degli appellanti, la costituzione dell'amministrazione danneggiata quale parte civile nel processo penale avrebbe reso tempestiva l'azione anche in assenza di occultamento.

Quest'ultima pronuncia è stata impugnata con ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. f), C.G.C., dichiarato inammissibile da questa Sezione con sentenza n. 163/2025, avverso la quale gli odierni ricorrenti hanno presentato ricorso per Cassazione con atto notificato il 15/12/2025, lamentando un asserito eccesso di potere giurisdizionale e instaurando giudizio ad oggi non ancora definito.

2. Il rimedio utilizzato dai ricorrenti al fine di rimodulare la ridetta sentenza n. 201/2024 -non ancora passata in giudicato- alla luce dei principi contenuti nella legge n. 1/2026 -con particolare riferimento agli asseriti riflessi di tali principi sulla prescrizione dell'azione erariale e sulla rilevabilità in concreto dell'elemento soggettivo della colpa grave- è quello previsto dall'art. 211 Codice di Giustizia Contabile ("Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale"), il quale è formulato come segue: *"1. Qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull'interpretazione di una decisione della Corte dei*

conti, le parti, l'amministrazione o l'ente interessato possono promuovere il giudizio d'interpretazione del titolo giudiziale. 2. L'atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisone. Il procedimento è regolato dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ad istanza di parte".

A tal riguardo, il Collegio reputa che il giudizio di interpretazione si collochi nell'ambito della disciplina dell'esecuzione delle decisioni e si caratterizzi per un'intima interconnessione genetico - funzionale con le forme d'attuazione di quest'ultima. *"Esso, infatti, rappresenta un'ipotesi di cognizione eventuale del giudice contabile che, ancorché autonoma rispetto al procedimento seguito per l'esecuzione della decisione, è strutturalmente e funzionalmente connessa a quest'ultimo, non potendo l'interpretazione integrare o modificare in executivis le statuizioni contenute nella decisione, ma soltanto chiarirne i contenuti precettivi, così come emergono dal complesso motivazione - dispositivo"* (Sez. III^ Centr. d'Appello, sent. n. 496/2017, richiamata da Sez. I^ Centr. d'Appello, sent. n. 290/2018, entrambe citate dalla Procura Generale nelle proprie conclusioni).

Ciò posto, il Collegio ritiene di condividere le considerazioni svolte dalla P.G. nella propria memoria conclusionale, versata in atti il 30/9/2026, con particolare riferimento alla rilevata inammissibilità del ricorso per interpretazione in epigrafe.

Invero -come recentemente ricordato anche dalla Sezione III^ d'Appello con la sentenza n. 142/2026, richiamata nelle predette conclusioni di P.G.- il tenore letterale dell'art. 211 C.G.C. sopra

testualmente riportato, che rinviene i propri antecedenti negli artt. 78 R.D. n. 1214/1934, 25 R.D. n. 1038/1933 e 6 D.P.R. n. 260/1998, indica che la ratio del giudizio in questione è quella di *"dirimere contrasti attuali o potenziali (<qualora … sorga questione …>) sull'interpretazione di una decisione della Corte dei conti al fine di assicurare l'esatta esecuzione del suo contenuto precettivo (<… ai fini della relativa esecuzione …>)"*. In altri termini -ha precisato ancora la Sezione III^ d'Appello con la citata sentenza n. 142/2026, in cui si richiamano precedenti pronunce delle Sezioni d'Appello nella materia *de qua- "il giudizio per interpretazione può essere instaurato unicamente al fine di chiarire quale sia l'esatta portata delle statuizioni contenute in una sentenza, ove insorgano difficoltà nella relativa fase esecutiva, a causa del loro contenuto difficilmente intellegibile o addirittura ambiguo, mentre il giudice non è legittimato a procedere ad annullamenti, revoche o modifiche di statuizioni precedentemente emesse"*.

Pertanto, il Collegio reputa di condividere senz'altro le considerazioni contenute sull'argomento nella memoria conclusionale della Procura Generale, secondo cui *"il giudizio di interpretazione del titolo giudiziale assolve una funzione servente e strumentale rispetto all'esecuzione delle sentenze di condanna rese dal giudice contabile. Siffatto giudizio, proprio in virtù della sua cifra tipica di ancillarità verso la pronuncia di condanna da eseguire, non può in alcun modo giungere ad alterare, integrare o modificare le statuizioni contenute nella decisione oggetto di interpretazione, ma soltanto chiarirne i*

contenuti precettivi, così come emergono dal complesso motivazione-dispositivo della sentenza".

Ebbene, si colloca del tutto al di fuori di tale traiettoria interpretativa, rivelandosi quindi inammissibile, il ricorso introduttivo del giudizio, con il quale viene chiesto in via principale, che venga accertata la maturazione della prescrizione in relazione alle condotte oggetto di condanna per entrambi i ricorrenti e, in via subordinata, che venga riquantificata in diminuzione la condanna disposta a titolo di colpa grave nei confronti di uno dei due ricorrenti (LEGNANTE), mirando in tal modo alla surrettizia trasformazione del giudizio per l'interpretazione del titolo esecutivo in un ulteriore grado di giudizio sul merito dell'azione erariale, non consentito dall'ordinamento.

In realtà, il mezzo proposto dai ricorrenti non può ritenersi riconducibile - neppure in astratto - né alla revocazione ordinaria (del resto già proposta dagli odierni ricorrenti avverso la medesima sentenza n. 201/2024 di questa Sezione), né ad alcuno degli altri strumenti previsti dal codice di giustizia contabile per l'impugnazione delle sentenze d'appello: le quali, se non ancora passate in giudicato, *"sono impugnabili esclusivamente con strumenti a critica vincolata e, in particolare, con il ricorso per cassazione, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, e con la revocazione ordinaria, per i motivi di cui all'art. 202, n. 1, lettere f) e g), c.g.c. A tali tipici strumenti non è in alcun modo riconducibile il ricorso in discussione, inteso a far valere l'applicabilità di norme sopravvenute alla fattispecie di cui è causa"*



(Sez. III^ d'Appello, sent. n. 148/2026).

D'altra parte, neppure può procedersi -come pure adombrato da parte ricorrente, che ha fatto istanza di riqualificazione del mezzo d'impugnazione proposto, ove il Collegio lo reputi non aderente allo schema entro il quale si colloca il giudizio per interpretazione ex art. 211 C.G.C.- alla sua conversione in uno degli "altri giudizi a istanza di parte" disciplinati dagli artt. 172 e segg. C.G.C.; facendo, infatti, riferimento alla lett. d) dell'art. 172 ove si prevede che la Corte giudichi *"su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato"*, va rilevato che l'aver instaurato il giudizio innanzi alle Sezioni giurisdizionali centrali d'appello osta irrimediabilmente all'ipotizzata conversione/riqualificazione, la quale, invero, si risolverebbe, senza residui, in un *vulnus* al principio del doppio grado di giudizio, che evidentemente esclude che una domanda nuova possa essere proposta *omisso medio* alle Sezioni centrali.

3. Né a diverse conclusioni può condurre il richiamo, formulato dai ricorrenti, all'applicazione della disciplina di diritto intertemporale recata dall'art. 6 della l. n. 1/2026, a mente del quale le disposizioni di diritto sostanziale sulla responsabilità erariale introdotte dalla medesima legge *"si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge"* (ossia al 22/1/2026).

Sul punto ha già avuto modo di soffermarsi, con considerazioni che il

Collegio condivide appieno, la Sezione III^ d'Appello con la sentenza -già precedentemente citata- n. 148/2026, in cui si osserva che la norma sopra richiamata *"non ha previsto alcuno strumento specifico, atto a far valere l'applicazione delle nuove disposizioni in tutti i casi, come quello attualmente in discussione, in cui è stata già resa una sentenza di appello, sia pure non ancora passata in giudicato, ma impugnabile solo con i mezzi previsti dal codice di giustizia contabile innanzi detti"*. Pertanto -si rileva ancora nella decisione appena richiamata- *"nell'immutato scenario procedurale, caratterizzato dall'immanenza del principio di tipicità dei mezzi di impugnazione, la norma di cui all'art. 6, innanzi riportata, non può essere invocata per ritenere suscettibili di generalizzata revisione le statuizioni del giudice del gravame non ancora passate in giudicato, in vista dell'ipotetico assoggettamento alle disposizioni novellate in materia di responsabilità amministrativa"*.

Nel caso di specie, tra l'altro -come puntualmente ricordato dalla P.G. nelle proprie conclusioni scritte- il giudice adito risulta, al momento della presentazione del ricorso, *"già spogliato della potestas decidendi sull'azione erariale, avendo definito sia l'appello sulla sentenza di primo grado sia il ricorso di revocazione sulla sentenza d'appello, e l'unico giudizio ancora pendente era (ed è) quello avanti alla Corte di Cassazione, con cognizione limitata alla giurisdizione"*.

Il ricorso è, per tutto quanto sin qui osservato, da dichiarare inammissibile, in quanto proposto in violazione del principio di tipicità dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 177 C.G.C.

4. Chiaramente, in tale declaratoria d'inammissibilità del ricorso, avente carattere pregiudiziale, non può che restare assorbita, attenendo a profili di merito, la prospettata sospensione del presente giudizio in attesa della definizione delle questioni legittimità costituzionale già sollevate riguardo talune disposizioni della l. n. 1/2026 di cui si invoca ora l'applicazione nonché l'ipotizzato autonomo sollevamento della *"questione di legittimità costituzionale specificamente riferita alla sede in cui debba trovare applicazione l'art. 6 ai giudizi pendenti ma in una fase successiva alla pronuncia della sentenza di appello"*.

5. In considerazione della novità e complessità della questione sottoposta al vaglio del Collegio, le spese legali e di giudizio sono compensate.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2026.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

(Rossella Cassaneti) — (Piergiorgio Della Ventura)

Firmata digitalmente — Firmata digitalmente

Depositata in Segreteria il 27 ottobre 2026

P. Il Dirigente (Dott. Massimo Biagi)



Firmata digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco

SENT. 169/2026